

Parere dell'Organo di Revisione

sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014

Verbale n. 6

Il Collegio dei Revisori composto da Lorenzo BARCHIETTO Presidente, Maria Alessandra PARIGI, Componente effettivo revisore, Giancarlo BOTTA, Componente, nominati in data sei giugno 2018 con delibera del Consiglio Comunale n 39 chiamato ad esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 E VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO";

Ricevuta la proposta di deliberazione in data 23 marzo 2020;

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Preso atto delle determine (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

Rilevata la situazione risultante al 31.12.2019 a seguito delle operazioni di riaccertamento;

Preso atto dell'ammontare del fondo pluriennale vincolato al primo gennaio 2020 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Trecate, lì 23 marzo 2020

Dott. Lorenzo Barchietto

Dott.ssa Maria Alessandra Parigi

Dott. Giancarlo Botta

FIRMATO IN ORIGINALE